



COMUNE DI ZIMELLA

Sede Municipale in S. Stefano di Zimella (Verona) – Tel. 0442/490.011 – Fax 0442/490.144

C.A.P. 37040

PROVINCIA DI VERONA

C.F. 00631830239

COPIA

Reg. Delib. n. 139 del 03.12.2010

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: D. LGS. 23.03.2010 N. 59 “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”. Atto di indirizzo per apertura nuovi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

L'anno duemiladieci addì tre del mese di dicembre alle ore 12.45 nella sala delle adunanze, previa osservanza delle formalità di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Eseguito l'appello risulta:

| | | Presenti | Assenti |
|-----------------------|-------------|----------|---------|
| 1 – SEGANTINI Alessia | Sindaco | X | |
| 2 - BONATO Vincenzo | Vicesindaco | X | |
| 3 – CUBISINO Angelo | Assessore | X | |
| 4 – MOLINARO Maura | Assessore | X | |
| 5 – BENIN Luca | Assessore | | X |
| 6 – POSENATO Davide | Assessore | X | |

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale dott. Gianfranco Bussola, che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.


Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dott.ssa Alessia Segantini assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: D.LGS. 23.03.2010 N. 59 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI DEL MERCATO INTERNO". ATTO DI INDIRIZZO per apertura nuovi esercizi di somministrazione alimenti e bevande.

Parere ex art. 49 D. Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica.

Si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Zimella, li 03/12/2010



Il Responsabile del Servizio

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la vigente normativa disciplinante la materia delle autorizzazioni alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande trova i suoi riferimenti normativi nel D. Lgs. 23.03.2010 n. 59 e nella legge Regionale 21.09.2007 n. 29;

Esaminato l'articolo 64, comma 3, del D. Lgs. n. 59/2010 di seguito riportato:

“Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.”;

Fatto presente che:

- la suddetta disposizione reca i principi e i criteri ai quali si devono attenere gli enti locali nel predisporre i provvedimenti di programmazione delle aperture limitatamente alle zone da sottoporre a tutela; in via prioritaria sancisce che una limitazione delle aperture, fondata su presupposti vietati dalla Direttiva comunitaria, non è più ammissibile,
- il sistema di programmazione introdotto dalla suddetta disposizione impedisce alle amministrazioni di adottare misure regolatorie che incidano direttamente o indirettamente sull'equilibrio tra domanda e offerta, consentendo interventi limitativi esclusivamente collegabili alla tutela di valori di rango equivalente al principio di libera iniziativa economica, tra i quali in ogni caso non può farsi rientrare la salvaguardia di una quota di mercato in favore degli esercizi esistenti,
- nella predisposizione del provvedimento di programmazione non potranno più essere introdotti meccanismi di previsione delle aperture di tipo contenutistico, essendo ammissibili solo criteri fondati sulla necessità di garantire il rispetto dei principi ulteriori indicati, ritenuti in grado di contemperare sia l'interesse della collettività alla fruizione di un servizio adeguato, che quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività,
- i provvedimenti di programmazione pur nella necessità di assicurare una localizzazione delle attività in grado di rispondere alle necessità del territorio, non potranno prescindere dalla necessità di salvaguardare e riqualificare le zone di pregio artistico, storico, architettonico, archeologico e ambientale, nonché di

assicurare il diritto dei residenti alla vivibilità dell'ambiente urbano oltre che il rispetto dell'ordine pubblico e della salute pubblica,

- sulla base dei predetti presupposti possono essere individuati meccanismi di programmazione fondati su indici di qualità e fruibilità del servizio in grado di promuovere sviluppo e garantire l'equilibrio degli interessi coinvolti,

- la previsione conferma il divieto di fissare contingenti e parametri numerici legati alla mera logica dell'equilibrio tra domanda e offerta, già sancita dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Fatto presente che, allo stato, il Comune non si è dotato di un provvedimento per la programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;

Rilevato come il rilascio dell'autorizzazione dovrebbe non prescindere dalla redazione di un apposito strumento di programmazione la cui competenza è in capo al Consiglio Comunale;

Fatto presente tuttavia che molti Comuni veneti, anche contermini, non si sono ancora dotati dell'atto programmatorio di cui sopra e che la dottrina specifica in materia ritiene che l'autorizzazione, rilasciata in assenza dell'atto de quo, dovrebbe essere motivata di volta in volta, dando atto della ponderazione degli interessi contrapposti pubblici e privati, ovvero dando atto in che modo ha esercitato la propria attività (Disciplina del Commercio e dei Servizi – Vol. 2/2010 pg. 105 Ed. Maggioli Editore);

Stabilito, nelle more dell'approvazione dello strumento programmatorio di cui all'articolo 64, comma 3, del D. Lgs. n. 59/2010, che per ogni istanza di apertura di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico l'Ufficio Commercio debba convocare una conferenza di servizi al fine di esaminare l'osservanza o meno delle prescrizioni di cui al sopra citato comma;

Deciso che della conferenza dei servizi dovranno essere componenti necessari il Responsabile del Servizio Commercio, il Responsabile del Servizio Edilizia Privata/Ecologia, il Comandante la Polizia Locale, o loro delegati, e che alla stessa potranno partecipare, in considerazione delle competenze professionali e/o tecniche, altri esperti anche se non appartenenti all'Ente;

Precisato che la suddetta conferenza dovrà preliminarmente esaminare:

- eventuali problematiche di sostenibilità ambientale, sociale, di viabilità e di sorvegliabilità,
- la tutela e la salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico e ambientale,
- la tutela dei residenti alla vivibilità del territorio ed alla normale mobilità,
- se la concentrazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande nella zona interessata possa ostacolare l'intervento delle forze di polizia per il controllo del consumo degli alcolici,

e che l'attività svolta dovrà essere documentata da apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti e dal verbalizzante;

Sottolineato, comunque, che la conferenza non dovrà considerare, al fine della valutazione degli elementi finalizzati al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'organo competente, alcun criterio legato alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione;

Stabilito, altresì, che il verbale della Conferenza dovrà essere sottoposto all'esame della Giunta Comunale affinché la stessa si pronunci in merito al rilascio dell'autorizzazione all'interno della zona interessata sulla base della normativa presente, fermo restando che l'atto autorizzatorio ricade nella competenza del Responsabile del Servizio in base al combinato disposto degli articoli 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000;

Tanto sopra premesso ed esposto;

Riconosciuta la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 06 del 25.02.2010, esecutiva, avente ad oggetto: *“Bilancio di previsione esercizio finanziario 2010, bilancio pluriennale 2010-2011-2012 e relazione previsionale programmatica 2010-2011-2012. Approvazione.”*

Acquisito il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Settore, Renzo Scarsetto, in ordine alla regolarità tecnica;

Specificato che il presente atto non ha rilevanza contabile;

Su parere dell'Assessore alle Attività Produttive, dott. Angelo Cubisino,

Visto l'articolo 41 della Costituzione Italiana;

Visto il D. Lgs. 23.03.2010 n. 59;

Vista la Legge Regionale 21.09.2007 n. 29;

Visti:

- lo Statuto del Comune,
- il D. Lgs. n. 267/2000,
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1 - di approvare il seguente atto di indirizzo per il rilascio delle autorizzazioni alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 64 del D. Lgs. 23.03.2010 n. 59 per le motivazioni di cui in narrativa;

2 - di stabilire che nelle more dell'approvazione dello strumento programmatico di cui all'articolo 64, comma 3, del D. Lgs. n. 59/2010, che per ogni istanza di apertura di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico l'Ufficio Commercio debba convocare una conferenza dei servizi al fine di esaminare l'osservanza o meno delle prescrizioni di cui al sopra citato comma;

3 - che alla conferenza dei servizi debbano necessariamente partecipare il Responsabile del Servizio Commercio, il Responsabile del Servizio Edilizia Privata/Ecologia, il Comandante la Polizia Locale, o loro delegati, e che alla stessa potranno essere chiamati a farne parte, in considerazione delle competenze professionali e/o tecniche, altri esperti anche se non appartenenti all'Ente;

4 - che la suddetta conferenza dovrà preliminarmente esaminare:

- eventuali problematiche di sostenibilità ambientale, sociale, di viabilità e di sorvegliabilità,
 - la tutela e la salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico e ambientale,
 - la tutela dei residenti alla vivibilità del territorio ed alla normale mobilità,
 - se la concentrazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande nella zona interessata possa ostacolare l'intervento delle forze di polizia per il controllo del consumo degli alcolici,
- e che l'attività svolta dovrà essere documentata da apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti e dal verbalizzante;

5 - che la suddetta conferenza non dovrà considerare, al fine della valutazione degli elementi finalizzati al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'organo competente, alcun criterio legato alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione;


6 – che la Giunta Comunale, sulla base di quanto emerso dal lavoro della Conferenza dei servizi dovrà, nelle more dell'approvazione dello strumento programmatico, verificare se nella zona interessata sia possibile l'apertura di nuovi esercizi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 64, comma 3, del D. Lgs. n. 59/2010;

7 – di stabilire che il dispositivo del presente atto trova applicazione anche per i procedimenti riguardanti le autorizzazioni alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande già presentate e pendenti;

6 - di dare atto che la presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;

7 - di comunicare la presente deliberazione in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

8 - di dichiarare, a seguito di separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.



COMUNE DI ZIMELLA

Sede Municipale in S. Stefano di Zimella (Verona) – Tel. 0442/490.011 – Fax 0442/490.144

C.A.P. 37040

PROVINCIA DI VERONA

C.F. 00631830239

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to dott.ssa Alessia Segantini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Gianfranco Bussola

REFERITO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

(artt. 124 e 125 D. Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Certifico, io sottoscritto Responsabile del Servizio, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene comunicata ai Capigruppo Consiliari e pubblicato all'Albo Pretorio il giorno ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì, 29 DIC, 2010

per IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
f.to dott. Alberto Baldo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

- Si certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.-
- Si certifica che la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, E' DIVENUTA ESECUTIVA.-

Lì, 08-01-2011

f.to IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 29 DIC, 2010

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

